



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL'ASST OVEST MILANESE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dell'ASST Ovest Milanese, costituito con provvedimento del Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183).

Art. 2

Composizione e sede

Il CUG è composto:

- da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi degli art. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
- da un pari numero di rappresentanti individuati dall'ASST.

Per ogni componente effettivo deve essere nominato un supplente.

Il CUG dell'ASST Ovest Milanese ha sede presso la Direzione dell'ASST.

Art. 3

Durata in carica

Il CUG ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano dall'incarico allo scadere del mandato del CUG, ma questo può essere rinnovato al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato.

Art. 4

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il CUG, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti e ne coordina i lavori.

Il Presidente provvede affinché l'attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell'ASST.

Art. 5

Convocazioni

Il CUG si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno tre volte all'anno.

Il Presidente convoca il CUG in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei

suoi componenti effettivi.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail, sia ai membri effettivi che ai membri supplenti, almeno dieci giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Tutti i membri effettivi sono tenuti a dare conferma della loro partecipazione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della convocazione.

In caso di assenza, il componente dovrà comunicarlo al proprio sostituto e per conoscenza al Presidente e al Segretario; il sostituto è tenuto a confermare la propria presenza alla riunione ovvero la propria assenza.

I componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG, anche in presenza dei titolari, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discute nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga utile, anche ai fini della continuità dei lavori del comitato stesso.

Art. 6

Decisioni

Hanno diritto al voto i componenti legittimamente presenti alle riunioni.

Alla prima convocazione il CUG può validamente assumere decisioni quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Alla seconda convocazione, la decisione sarà ritenuta validamente assunta, per le materie di ordinaria amministrazione, con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti alla riunione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente individuato dal Presidente, sentite le disponibilità, con il compito di redigere i verbali, inviare le convocazioni e il materiale necessario ai componenti e tenere l'archivio dei documenti.

Le riunioni del CUG devono essere verbalizzate in forma sintetica.

I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del Segretario, anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati.

Le disposizioni approvate sono inoltrate alla Direzione Strategica.

Il CUG può decidere di chiedere la sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte.

La richiesta di sostituzione verrà tempestivamente comunicata all'ASST.

Art. 7

Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del CUG devono essere presentate per iscritto al Presidente del CUG stesso, che ne dà anche comunicazione all'ASST per consentire la sostituzione. Il CUG ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al CUG e all'ASST.

Art. 8

Commissioni e gruppi di lavoro

Nello svolgimento della sua attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro e avvalersi

della collaborazione della Consigliera di Parità Regionale.

Il CUG si relaziona con la Consigliera di Fiducia.

Il CUG può deliberare la partecipazione alle sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al CUG senza diritto di voto.

Il Presidente, sentito il CUG, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del CUG stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al CUG e formula proposte di deliberazione.

Art. 9

Compiti del CUG

Il CUG è un organismo di garanzia che esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate dall'Art. 57, comma 3, del D.Lgs.165/2001 e della Direttiva n. 2 emanata il 26 giugno del 2019, recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche".

Nell'ambito della **funzione propositiva** il CUG predispone Piani di Azioni Positive, volti a favorire l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne sul lavoro, le condizioni di benessere lavorativo, nonché a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo all'interno dell'Azienda.

Nell'ambito della **funzione consultiva**, il CUG svolge una funzione di prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione, contribuendo alla stesura dei piani di formazione del personale ed adoperandosi nelle attività di mediazione e di conciliazione.

Il CUG si fa promotore di una cultura organizzativa improntata al benessere delle lavoratrici e dei lavoratori e con un'attenzione particolare alle differenze di genere e alla conciliazione tra i tempi di vita familiare e attività professionale.

Nell'ambito della **funzione di verifica** il CUG redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale nell'ASST di appartenenza, riferita all'anno precedente, con particolare riguardo ai profili di sua competenza e sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Azioni Positive.

La relazione viene strutturata sulla base dei dati e delle informazioni forniti:

- dall'ASST ai sensi della Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019
- dal Servizio Prevenzione e Protezione e dal Medico Competente dell'ASST.

La relazione deve essere trasmessa alla Direzione strategica dell'ASST, al Dipartimento della Funzione Pubblica e delle Pari Opportunità.

Art.10

Rapporti tra il CUG e l'ASST

I rapporti tra il CUG e l'ASST sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

Il CUG provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'ASST.

Il CUG può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

Il CUG mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'ASST, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli

di competenza del CUG stesso.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Le informazioni ed i documenti assunti dal CUG nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

Art. 12

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è efficace dalla data della delibera di adozione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'ASST.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti del CUG.

Le modifiche sono efficaci dalla data della delibera di adozione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ASST.

Legnano,